

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

Regolamento comunale di polizia urbana

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 27.06.1996.

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 10.03.2003.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

- Art. 1 - Scopo del regolamento
- Art. 2 - Contenuto del regolamento
- Art. 3 - Osservanza degli ordini
- Art. 4 - Servizio di polizia Urbana
- Art. 5 - Attribuzioni del Sindaco
- Art. 6 - Obbligo della eliminazione del danno

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO E DELLA CIRCOLAZIONE

- Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico
- Art. 8 - Obbligatorietà di preventiva domanda
- Art. 9 - Durata delle occupazioni
- Art. 10 - Revocabilità dell'autorizzazione
- Art. 11 - Occupazione di marciapiede e banchine stradali
- Art. 12 - Fiere e manifestazioni varie
- Art. 13 - Carico e scarico di cose
- Art. 14 - Tende solari
- Art. 15 - Taglio delle strade e ripristini
- Art. 16 - Circolazione di animali, pericolosi
- Art. 17 - Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti
- Art. 18 - Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie
- Art. 19 - Circolazione degli autobus avente concessione comunale

TITOLO III - DECORO PUBBLICO

- Art. 20 - Imbrattamento-danneggiamento di cose pubbliche
- Art. 21 - Conservazione e decoro dei fabbricati
- Art. 22 - Rispetto dei giardini, alberi e aiuole
- Art. 23 - Taglio degli alberi
- Art. 24 - Uso degli orinatoi
- Art. 25 - Lavature di vetrine, mostre e veicoli
- Art. 26 - Trasporto di materiale di facile dispersione o esalazioni
- Art. 27 - Pulizia del suolo pubblico
- Art. 27 -BIS - Divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 28 - Atti contrari alla nettezza e al decoro
- Art. 28 -BIS - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art. 29 - Pozzi neri e vasche biologiche
- Art. 30 - Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire su manufatti pubblici
- Art. 31 - Recinzione dei terreni confinanti con le strade pubbliche
- Art. 32 - Nomadi
- Art. 33 - Strade campestri
- Art. 34 - Manutenzione dei terreni, fossi e siepi prospicienti le strade

TITOLO IV - QUIETE PUBBLICA (Fermo restando l'art. 659 del C.P.)

- Art. 35 - Uso dei segnali acustici
- Art. 36 - Canti e schiamazzi
- Art. 37 - Suonatori ambulanti
- Art. 37-BIS - Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 38 - Rumori e suoni nelle abitazioni private
- Art. 39 - Esercizio di attività rumorose
- Art. 40 - Divieto di limitazioni delle attività di disturbo
- Art. 41 - Limitazioni di orario per l'esercizio di professioni, o mestieri rumorosi

TITOLO V - PERICOLI DI INCENDIO

- Art. 42 - Accatastamento di legna nei cortili
- Art. 43 - Camini
- Art. 44 - Detenzione di combustibili nei sotterranei e solai delle case
- Art. 45 - Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, falò e fuochi
- Art. 46 - Impianti di gas per uso domestico: Criteri di sicurezza
- Art. 46-BIS - Prodotti esplosivi ed infiammabili

TITOLO VI - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 47 - Cortei funebri

Art. 48 - Processioni - Manifestazioni
Art. 49 - Sanzioni
Art. 50 - Entrata in vigore

TITOLO I

Art. 1 - Scopo del regolamento

Lo scopo del regolamento quello di assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita e delle attività dei cittadini.

Art. 2 - Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, nell'interesse dei singoli e della collettività:

- a) le occupazioni, sia temporanee che permanenti, del suolo pubblico
- b) la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà della quiete, della conservazione e della nettezza dell'abitato.

Art. 3 - Osservanza degli ordini

Oltre alle norme in esso contenute, il cittadino tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze, dall'Amministrazione Comunale, dalla Polizia Municipale e dai Funzionari del Comune, anche verbali, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 4 - Servizio di polizia urbana

Il servizio di Polizia Urbana viene svolto dal Corpo di Polizia Municipale effettiva o in servizio con incarico, e dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 5 - Attribuzioni del sindaco

Il Sindaco può ordinare, oltre a quanto stabilito dalla Legge n. 142/1990 dallo Statuto Comunale, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento:

- Sequestri di cose che sono servite o furono destinate a commettere la violazione e dispone la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento;
- la distruzione di sostanze pericolose;
- la soppressione di animali pericolosi;
- la esecuzione di opere a carico di privati;
- la sospensione di lavori in corso;
- la riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari e con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e riscuotibili mediante atti esecutivi, ai sensi del D.P.R. 14.04.1910, n. 639.

Art. 6 - Obbligo della eliminazione del danno

La contestazione di contravvenzioni, oltre le sanzioni previste, importa, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omessi.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO E DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 7 - Occupazione di suolo pubblico

Nessuna occupazione del suolo, del sottosuolo o dell'area soprastante il suolo pubblico o di dominio privato soggetto a servitù di uso pubblico potrà essere fatta senza l'autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.

L'occupazione anche provvisoria di spazi sulle strade o piazze a mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

L'autorizzazione che riguardi concessioni sia temporanee che permanenti deve riportare l'indicazione della qualità dell'occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

Per le occupazioni giornaliere la prova dell'avvenuto pagamento della tassa sostituisce l'autorizzazione amministrativa.

Art. 8 – Obbligatorietà di preventiva domanda

Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere, depositi o installazioni di qualunque natura, deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale indicando lo scopo, l'estensione e la durata dell'occupazione ed attendere che gli sia concessa per iscritto l'autorizzazione.

Art. 9 – Durata delle occupazioni

L'Amministrazione potrà concedere permessi giornalieri temporanei o permanenti.

- Il permesso giornaliero autorizza un'occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato - comunque mai superiore a dieci giorni -;
- Il permesso temporaneo autorizza un'occupazione di spazio od area per un periodo di tempo determinato mai superiore alla fine dell'anno in corso; tale autorizzazione è rinnovabile ogni anno e pertanto è fatto obbligo di presentare domanda entro il 31 dicembre;
- il permesso permanente autorizza un'occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione.

Art. 10 - Revocabilità dell'autorizzazione

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo giudizio insindacabile può, per iscritto, sospendere o revocare l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, sia per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti gli ufficiali e agenti del Corpo di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione, farà seguito l'adozione

del provvedimento scritto.

Nel caso di revoca l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

Art. 11 - Occupazione di marciapiede e banchine stradali

L'occupazione di marciapiede o banchine stradali, con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, è consentita davanti ai negozi purché siano di pertinenza degli stessi e solo durante le ore in cui onesti sono aperti.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza; comunque deve essere riservata, alla circolazione pedonale uno spazio libero di almeno mt. 1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione/concessione anche se le anzidette misure minime fossero rispettate, per ragioni di viabilità o di sicurezza pubblica.

Oltre a quanto stabilito nel regolamento di igiene, le autorizzazioni di occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi, possono essere autorizzate purché non arrechino intralcio al movimento dai pedoni, e purché il marciapiede o banchina sia superiore a mt. 1,50.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

La concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, fermo restando le disposizioni del Codice della Strada, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci o curve; la predetta concessione non può essere accordata sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Art. 12 – Fiere e manifestazioni varie

Le fiere, giostre ed altre manifestazioni che occupano, anche provvisoriamente, con veicoli, baracche, banchi, tende e simili le strade o le piazze pubbliche, possono essere consentite soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico; detti spazi sono individuati mediante ordinanza del Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico di cui al comma precedente è subordinata al preventivo rilascio di autorizzazione, la quale sarà accordata previo parere del Comando Polizia Municipale.

Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strada o aree pubbliche devono darne avviso preventivo all'Amministrazione Comunale e ottenere le relative autorizzazioni.

Art. 13 – Carico e scarico di cose

Le fermate e le soste dai veicoli per caricare o scaricare cose, non sono considerate occupazioni di suolo pubblico.

Si dovranno comunque osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada.

In caso di particolari esigenze di viabilità il Comando di Polizia Municipale può fissare, di volta in volta, limiti di orari e permessi di sosta.

Art. 14 – Tende solari

Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore a mt. 2,40 dal suolo la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 40 dalla verticale del ciglio del marciapiede, ovvero di larghezza massima di mt. 1,10 dal muro se non vi è il marciapiede rialzato.

La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale, è subordinata alla condizione che essa siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per la denominazione della via, i cartelli indicatori, i semafori, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti.

Art. 15 – Taglio delle strade e ripristini

Nel caso fosse necessario tagliare le strade o parti di esse mediante scavi, i richiedenti potranno eseguire i lavori solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione. L'autorizzazione potrà essere concessa dopo il versamento di una cauzione proporzionata al valore del ripristino (Delibera di G.C. n. 64 del 28.02.1992).

Al termine dei lavori i richiedenti devono provvedere al completo ripristino dei luoghi. La cauzione sarà restituita solo dopo il controllo tecnico dell'ufficio Tecnico Comunale che verificherà la corretta esecuzione dei lavori.

Oltre alla sanzione pecuniaria, nel caso il richiedente non provveda subito dopo i lavori e comunque entro dieci giorni dal termine degli stessi al ripristino in tout-venant, ed entro quattro mesi per il tappetino d'usura, ovvero esegua un ripristino insufficiente, la cauzione verrà trattenuta e i lavori saranno eseguiti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di urgente necessità, come una perdita di gas o di importante perdita di acqua, ecc. l'autorizzazione è concessa dal Comando Polizia Municipale.

Per gli scavi o depositi sulle strade dovranno essere adottate tutte le cautele, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo le norme del Codice della Strada.

Art. 16 – Circolazione di animali pericolosi

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico i cani devono tenuti al guinzaglio o muniti di museruola.

E' comunque vietato far circolare o lasciare vagare qualsiasi animale che possa tornare scomodo o molesto alla circolazione persone.

Art. 17 - Sgombero della neve dai marciapiedi, dai balconi e dai tetti

Dopo le nevicate i proprietari o conduttori di immobili, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 devono tenere completamente sgombrato, dalla neve, il marciapiede - anche se non rialzato - uno spazio di almeno mt. 1,50 per tutta la lunghezza nella loro pertinenza.

I balconi e i davanzali devono essere sgomberati prima o contemporaneamente alla spazzatura delle parti sottostanti ed in modo da non arrecare molestia ai passanti.

I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti o non possono, senza le dovute segnalazioni di pericolo, scaricarne la neve sul suolo pubblico.

La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere scaricata nei luoghi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 18 – Balconi, davanzali o terrazzi prospicienti le pubbliche vie

E' vietato tenere sui davanzali, sui balconi o terrazzi od in luogo di pubblico passaggio animali che rechino molestia ai passanti ed ai vicini.

I vasi di fiori ed altri oggetti dovranno essere convenientemente assicurati per evitare ogni pericolo di caduta.

E' vietato tenervi distesi biancheria, panni e simili ovvero battere tappeti, panni, tende, effetti lettereschi e simili.

E' altresì vietato lasciar gocciolare o altre sostanze ovvero lasciar cadere rifiuti o residui di ogni genere sul suolo pubblico.

Art. 19 – Circolazione degli autobus aventi concessione comunale

Il personale di servizio degli i autobus deve osservare e far osservare le disposizioni contenute nel disciplinare di incarico ed in particolare:

- 1) osservare le disposizioni emanate dalla Ditta concessionaria;
- 2) osservare e fare osservare le norme prescritte per i passeggeri;
- 3) tenere un contegno corretto verso i passeggeri.

Ai passeggeri è vietato:

- salire e scendere quando il veicolo è in movimento o da parte diversa da quella prescritta ovvero in località diversa da quella stabilita per le fermate;
- salire quando il veicolo è completo di passeggeri;
- parlare al conducente o comunque distrarlo dalle sue mansioni;
- insudiciare, guastare, manomettere parti del veicolo;
- occupare più di un posto ed ingombrare i passaggi o determinati settori del veicolo;
- sputare per terra o fumare;
- portare oggetti pericolosi, sporchi o che possano imbrattare o molestare i viaggiatori;
- cantare, schiamazzare o in altro modo disturbare, anche a mezzo di strumenti o apparecchi sonori;
- portarvi i cani o altri animali che non stiano in braccio ai proprietari;
- distribuire oggetti a scopo pubblicitario o esercitarvi commerci;
- chiunque viaggia sugli autobus è tenuto a mostrare il biglietto o documento di viaggio al personale di servizio o agli agenti di Polizia Municipale;
- il personale del Corpo di Pulizia Municipale può circolare liberamente sugli autobus aventi concessione comunale.

TITOLO III DECORO PUBBLICO

Art. 20 – Imbrattamento-danneggiamento di cose pubbliche

E' vietato recare danno, imbrattare con scritti, figure, disegni o in altro modo i monumenti, le mura di recinzione, gli edifici pubblici e privati, i marciapiedi, le strade e le piazze i ponti, le panchine o le fontane.

Su tutto il territorio comunale è vietato l'esercizio di giochi o attività sportive che simulino tecniche ed esercitazioni belliche o militari.

Art. 21 – Conservazione e decoro dei fabbricati

E' fatto obbligo dei proprietari di mantenere i tetti, le pareti esterne delle case e le mura di cinta, verso le pubbliche vie, in buono stato di conservazione. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 676 e 677 del C.P..

Le gronde e i pluviali non devono presentare buchi, da cui possa uscire acqua, o ostruzioni che ne impediscono il normale deflusso verso terra.

Art. 21-bis

Salve le norme del Regolamento sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni onere esteriore a carattere permanente o temporaneo (comprese antenne paraboliche e satellitari), è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate dagli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 22 – Rispetto dei giardini, alberi e aiuole

Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole o alberi è vietato:

- a) cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danni alle piante, alle siepi, agli steccati o ripari, alle panchine, alla fontana e a qualsiasi altro oggetto di uso od ornamento pubblico;
- b) transitare con qualsiasi veicolo, anche se condotto a mano, escluso quelli utilizzati dai bambini fino a 10 anni di età, nei viali e aree riservati ai pedoni;
- c) salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarli contro pietre, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

Oltre a quanto sopra, nei giardini pubblici è vietato:

- a) l'esercizio di ogni forma di commercio ambulante;
- b) l'uso della attrezzature e delle strutture pubbliche di gioco per chi abbia compiuto gli anni 12;
- c) lavare oggetti, recipienti, attrezzi o altro nelle fontane;
- d) accendere fuochi o provocare fumi o fiamme libere;
- e) abbandonare rifiuti di qualsiasi entità;
- f) i giochi incomodi o pericolosi;
- g) l'ingresso ai cani se non muniti di museruola o di guinzaglio, i proprietari non dovranno permettere ai cani di sporcare prati, viali, aiuole, con i loro escrementi;
- h) gli schiamazzi, e i comportamenti che possano turbare la pubblica tranquillità, la decenza e la sicurezza pubblica;
- i) entrare nei giardini e parchi pubblici fuori dall'orario di apertura.

Art. 23 – Taglio degli alberi

Il taglio degli alberi è a regolamentato dalle norme vigenti per tale settore.

Art. 24 – Uso degli orinatoi

E' vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 25 – Lavature di vetrine, mostre e veicoli

La lavatura delle vetrine o mostre collocate all'esterno dei negozi o pubblici esercizi non potrà essere eseguita dopo le ore 10.00 e non deve comunque arrecare intralcio alla viabilità.

E' vietato lavare veicoli o altri oggetti sulle strade o piazze pubbliche.

E' sempre vietato lavare vetrine, mostre, veicoli, ecc. se la temperatura scende al di sotto dello 0° C.

Art. 26 – Trasporto di materiale di facile dispersione o esalazioni

Fermo restando le norme contenute nel Codice della Strada, il trasporto di materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, stramaglie, polvere o liquidi, deve essere effettuata con veicoli atti al trasporto specifico in modo che non avvengano dispersioni o esalazioni sul suolo pubblico. Ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 27 – Nettezza del suolo pubblico

Fermo restando quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano lo smaltimento e i sistemi di raccolta dei rifiuti. I cittadini non devono gettare per terra rifiuti di nessun genere, è altresì vietato lasciarli, o consentire lo spandimento dei rifiuti, fuori dagli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi; ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo provvedere alla nettezza del suolo pubblico. Ogni proprietario di terreni privati è tenuto a procurare lo scolo delle acque stagnanti da cui possano emanare esalazioni molesta e nocive per la salute pubblica.

Art. 27-bis – Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale.

Art. 28 – Atti contrari alla nettezza e al decoro

È vietato fermarsi sotto i portici, androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire o compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e moralità, ovvero introdursi negli stessi al di fuori degli orari di apertura.

Art. 28-bis – Pattumiere e recipienti con rifiuti

È vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

È solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi.

Art. 29 – Pozzi neri e vasche biologiche

La vuotatura dei pozzi neri e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati con sistema pneumatico da operatori abilitati. Tali operazioni dovranno essere svolte in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico, nei seguenti orari: dalle ore 6.00 alle ore 8.00 e dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

Art. 30 – Divieto di sdraiarsi in luoghi pubblici e di salire sui manufatti pubblici

È vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sui marciapiedi, sulle soglie degli edifici pubblici o delle abitazioni private senza il consenso del proprietario.

È vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o sui semafori, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.

Art. 31 – Recinzione dei terreni confinanti con le strade pubbliche

Ai proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico o di qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, l'igiene, il decoro, la morale o necessario nel pubblico interesse, il Sindaco potrà ordinarne la recinzione in modo che non vi si possa facilmente introdurre.

La recinzione dovrà essere fatta in modo che sia stabilmente infissa al suolo conformemente alle norme urbanistico-edilizie.

È comunque vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire un pericolo per i passanti.

È vietato realizzare depositi di materiali vari, in assenza di specifiche autorizzazioni, anche in aree private non recintate a confine con strade o luoghi di pubblico passaggio.

Art. 32 – Nomadi

Ai nomadi è vietato sostare in spazi di aree pubbliche. Gli stessi potranno utilizzare, per un tempo determinato, uno spazio debitamente attrezzato e a ciò destinato, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 33 – Strade campestri

Le strade campestri comunali devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o di limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Sindaco per ragioni di sicurezza, di igiene o di pubblica utilità.

Art. 34 – Manutenzione dei terreni, fossi e siepi prospicienti le strade

I proprietari o gli affittuari dei terreni prospicienti le strade devono provvedere alla manutenzione dei fossi percolatori, delle ripe ed al taglio dei rami e delle siepi che invadono il ciglio stradale.

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA (fermo restando l'art. 659 del C.P.)

Art. 35 – Uso di segnali acustici

I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata massima di 3 minuti.

L'uso delle sirene è consentito solo per segnalare una situazione di pericolo.

Art. 36 – Canti e schiamazzi

Gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte. I canti sono vietati quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica.

Art. 37 – Suonatori ambulanti

Il mestiere suonatore ambulante è vietato nella vie e piazze pubbliche, quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica o intralcio alla circolazione.

Art. 37-bis – Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico a transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola.

Chiunque detenga a vario titolo animali che, lasciati circolare liberamente nei giardini privati ma in ogni modo prospicienti a strade, luoghi pubblici o privati ma di pubblico transito carrabile o pedonale, per qualsiasi motivo possano recare danno, molestia o che creino spavento in chi transita, è tenuto a dotarsi di una recinzione in altezza, in distanza tra i separatori di dimensioni tali da evitare qualunque possibilità di contatto fisico tra l'animale e chi transita.

I cani da guardia dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Nel caso sopradetto, gli agenti di polizia Municipale, oltre ad accettare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 38 – Rumori e suoni nelle abitazioni private

E' vietato, sia di giorno che di notte, produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private rumori, suoni, canti che possono comunque recare disturbo ai vicini.

In tale limitazione sono compresi gli apparecchi radio e televisivi.

Fermo restando i limiti di livello sonoro previsti dal Regolamento di Igiene.

Art. 39 – ESercizio di attività rumorose

Fermo restando le leggi che regolano la materia delle attività artigianali o industriali, chi esercita un'arte, un mestiere od industria, deve usare ogni cautela atta ad evitare molestie agli abitanti vicini.

In particolare deve essere evitato il propagarsi di rumori, vibrazioni, polveri o fumi.

E' vietato far uso di combustibili che possano provocare esalazioni insalubri o moleste.

Art. 40 – Divieti o limitazioni nelle attività di disturbo

Il Sindaco, nonostante abbia rilasciato il Nulla-Osta all'esercizio dell'attività può sempre evitare l'esercizio di attività che arrechino disturbo ovvero imporre limitazioni all'esercizio dell'attività stessa.

Art. 41 – Limitazioni di orario per l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 66 del T.U.L.P.S. l'esercizio delle arti o mestieri rumorosi è permesso soltanto dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo concessioni speciali disposte dal Sindaco.

TITOLO V PERICOLI D'INCENDIO

Art. 42 – Accatastamento di legna nei cortili

E' vietato accatastare, allo scoperto, nei cortili, circondati da fabbricati da più di due lati, legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che caso per caso il Sindaco riterrà opportuno prescrivere.

Art 43 – Camini

Ogni locale in cui si voglia far uso del fuoco, deve essere munito di camino con canale di tiraggio per condurre i prodotti della combustione al di sopra del colmo dei tetti ovvero in modo che questi non arrechino disturbo ai vicini.

Le bocche, canne o tubi di camini, stufe o forni non possono essere addossati a pareti di legno.

Art. 44 – Detenzione di combustibili nei sotterranei e nei solai delle case

Nei sotterranei e nei solai di case di abitazione è vietata la detenzione di combustibili che non siano strettamente necessari per il riscaldamento dell'edificio e per gli usi domestici.

E' vietato altresì ammassare, sulle scale, corridoi, balletoi, materiale da imballaggio, carta, combustibile o comunque di facile accensione.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

Art. 45 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili, falò e fuochi

E' vietato, senza speciale autorizzazione del Sindaco, accendere fuochi in genere o fare spari o botti in qualsiasi modo prodotti e con qualsiasi mezzo.

Art. 46 – Impianti di gas per uso domestico: criteri di sicurezza

Per quanto riguarda l'uso di impianti a gas gli utenti debbono dimostrare che le installazioni siano conformi alle norme UNI-CIG.

Art. 46-bis – Prodotti esplosivi ed infiammabili

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1951, n. 773 e dalle disposizioni del regolamento approvato con R.D. 06.05.1940, N. 635 e relative successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 226) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145) è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale. Tale autorizzazione e altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955, n. 620.

TITOLO VI MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 47 – Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dall'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 48 – Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

Art. 49 – Sanzioni

Nei casi di violazione del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 107 - 108 - 109 - 110 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 e Legge 24.11.1981 n. 689 e Legge 08.06.1990 n. 142.

Con atto deliberativo della Giunta Comunale potranno essere stabilite sanzioni pecuniarie per la violazione di ogni singola norma.

Art. 50 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e seguente pubblicazione e sostituirà da tale data, quello attualmente in vigore, approvato con delibera C.C. n. 10 del 07.02.1976.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 30 in data 27.06.1996.

Pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione in data 05.07.1996 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47, comma 1 della Legge n. 142/90.

Divenuto esecutivo unitamente alla delibera di approvazione in data 29.07.1996 ai sensi dell'art. 46 della Legge n. 142/90.

Pubblicato per ulteriori 15 giorni dal 21.08.1996 al 04.09.1996.

Entrato in vigore in data 04.09.1996. Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 10.03.2003.